



RCI Banque S.A. Succursale Italiana

Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 06 417731 - Email: clienti-it@crm.rcibs.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it - Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 - R.E.A. RM-900004 - Iscritta all'Albo Banca d'Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin-Assilea - Certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia: Certificato n° IT243095 - Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS. Sede Legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 - Parigi - Francia - Siti internet: www.finren.it - www.daciafin.it - www.nissanfinanziaria.it

CONDIZIONI GENERALI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI A CONSUMATORI

PREMESSE

- RCI Banque S.A. Succursale Italiana, con sede in Via Tiburtina, 1159 - Roma P.IVA 05574741004, qui di seguito chiamata "Concedente" o "RCI Banque", è una banca che opera nel settore della locazione finanziaria.
- L'Utilizzatore, qui di seguito chiamato anche "Cliente", in relazione alle proprie esigenze, ha individuato autonomamente il Veicolo oggetto del Contratto di Locazione Finanziaria (di seguito il "Contratto") ed il Fornitore, concordando con quest'ultimo il prezzo, i termini e le modalità di consegna.
- L'Utilizzatore dichiara di aver fornito alla Concedente notizie veritiere sulla propria situazione finanziaria, economica, patrimoniale e giuridica, nonché documentazione comprovante la propria capacità di far fronte agli impegni da assumersi con il Contratto medesimo nonché il pieno godimento ed esercizio di ogni suo diritto.
- La Concedente ha valutato ed accolto la richiesta dell'Utilizzatore e si è resa disponibile ad acquistare il Veicolo indicato nel Contratto ed a concederlo all'Utilizzatore in locazione finanziaria.
- L'Utilizzatore accetta che la locazione finanziaria sarà regolata, oltre che dalle Condizioni Particolari di cui al frontespizio del Contratto sottoscritto anche dalle presenti Condizioni Generali.
- Il Contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione dell'apposito modulo contrattuale contenente le Condizioni Particolari cui le presenti Condizioni Generali sono allegare, che avverrà a seguito della comunicazione scritta da parte della Concedente della disponibilità ad accogliere la richiesta e stipulare il Contratto. A seguito della conclusione del Contratto, la Concedente darà inizio all'esecuzione, richiedendo l'immatricolazione del Veicolo o pagando, anche tramite un terzo delegato, anche parzialmente la fattura del Fornitore.
- Nel caso in cui la concessione della locazione sia subordinata alla prestazione di una garanzia, il Contratto si intenderà concluso al momento del perfezionamento della garanzia stessa, se successivo alla sottoscrizione da parte del Cliente.
- Il Cliente riconosce ed accetta, senza sollevare alcuna eccezione e riserva in merito, che il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati e che lo stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. Il Cliente prende atto inoltre che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto ha per oggetto la locazione da parte della Concedente del Veicolo descritto nel Contratto del quale l'Utilizzatore assumerà la responsabilità e la manutenzione, il tutto sotto la condizione sospensiva della presa in carico del Veicolo.

Il Cliente autorizza RCI Banque a versare l'importo relativo alla fornitura direttamente al Venditore/Fornitore Convenzionato per l'acquisto del Veicolo ed all'eventuale Compagnia di assicurazione il costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e/o ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi.

La durata del Contratto è indicata nel riquadro Conteggio Canoni delle Condizioni Particolari, la cui decorrenza, calcolata a partire dalla data di consegna del Veicolo, verrà comunicata in occasione del pagamento della fattura al Convenzionato e si riterrà termine essenziale e improcrastinabile.

Durante la locazione il Contratto non potrà essere risolto da una sola parte salvo il caso di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11. L'Utilizzatore si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti ed in particolare i dati relativi al Titolare Effettivo dell'operazione di cui al Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e successive modifiche.

ART. 2 - IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA

Il Veicolo sarà immatricolato dal Fornitore a spese dell'Utilizzatore, il quale dovrà tempestivamente consegnare al Fornitore stesso tutte le informazioni e la documentazione necessaria a tale fine. L'Utilizzatore autorizza il Fornitore a corrispondere il prezzo del Veicolo anche prima dell'avvenuta consegna dello stesso.

L'immatricolazione avverrà indicando la Concedente quale proprietaria del Veicolo ed il Cliente quale Utilizzatore, nonché la data di scadenza della locazione finanziaria, il tutto sotto l'esclusiva responsabilità solidale del Fornitore e dell'Utilizzatore.

Il Veicolo, munito dei relativi documenti di circolazione, sarà a disposizione dell'Utilizzatore presso il Fornitore. L'Utilizzatore ed il Fornitore dovranno sottoscrivere, all'atto del ritiro, apposito Verbale di Consegna nel quale attesteranno: l'avvenuta consegna del Veicolo; la corrispondenza del Veicolo a quello ordinato; la constatazione di conformità ed il perfetto stato di funzionamento del Veicolo, esente da vizi e/o difetti ed idoneo alla circolazione.

Nessuna contestazione potrà essere mossa alla Concedente per eventuali ritardi nella consegna del Veicolo e del libretto di circolazione per inesattezze o errori di quest'ultimo, per eventuali vizi, difetti o mancanza di qualità che rendano il Veicolo non idoneo all'uso o non conforme a quanto dall'Utilizzatore indicato al Fornitore all'atto della scelta. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto



del Veicolo.

L'Utilizzatore dovrà concordare direttamente con il Fornitore le modalità di consegna del Veicolo ed è obbligato a ritirare il Veicolo stesso non appena gli sarà messo a disposizione dal Fornitore; in caso di ritardo di ritiro, l'Utilizzatore ne assume tutti gli oneri, spese ed indennità.

L'Utilizzatore, altresì, esonera espressamente la Concedente da qualsivoglia responsabilità per l'eventuale ritardata consegna del Veicolo da parte del Fornitore, anche se dovuta a ritardi nella sua immatricolazione.

ART. 3 - CANONI, MODALITÀ DI PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA E PENALI

Art. 3.1 - Canoni

Il corrispettivo globale della locazione finanziaria è pattuito e fissato nel Contratto ed è suddiviso in canoni mensili, di cui il primo verrà pagato in soluzione anticipata nelle mani del Venditore/Fornitore Convenzionato: i successivi e restanti canoni avranno scadenze mensili, 15 o 30 del mese a seconda di quale sia la data immediatamente successiva a quella della consegna del Veicolo, la data della prima scadenza è compresa fra 15 (quindici) e 45 (quarantacinque) giorni dalla data di consegna del Veicolo di cui all'art.1 delle presenti Condizioni Generali, in base a quanto specificato nel Contratto.

In caso di adesione dell'Utilizzatore alle Polizze Assicurative facoltative offerte dalla Concedente e laddove l'Utilizzatore abbia richiesto di includere l'importo del relativo premio nel finanziamento, il corrispettivo globale annuo dovuto per i servizi assicurativi, maggiorati dell'IVA in base all'aliquota per tempo vigente, laddove prevista, verrà ripartito secondo la stessa periodicità dei canoni di locazione finanziaria.

Art. 3.2 - Modalità di pagamento

Tutti i canoni sono pagabili a mezzo SDD ed in via subordinata a mezzo bollettini di c/c postale. In assenza dell'addebito in conto presso lo sportello bancario, l'Utilizzatore è obbligato, entro il termine massimo di 2 (due) giorni dalla scadenza, ad effettuare il pagamento tramite bollettini di c/c postale oppure ad inviare bonifico bancario pari all'importo periodico dovuto con valuta fissa al giorno della stessa scadenza, a favore della Concedente. Resta espressamente convenuto che qualunque disservizio connesso al circuito bancario di incasso come pure qualsiasi contestazione fosse sollevata dall'Utilizzatore, o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà in alcun modo autorizzare l'Utilizzatore a sospendere il puntuale pagamento dei canoni pattuiti e dei rimborsi dovuti. Per tutti i canoni verranno emesse fatture così come previsto dalle normative vigenti. In caso di pagamenti a mezzo addebito bancario non andati a buon fine, RCI Banque si riserva la facoltà di modificare la modalità di pagamento inizialmente prevista inviando al Cliente il bollettino postale. Il ripristino della domiciliazione bancaria potrà avvenire su richiesta del Cliente.

Qualsiasi pagamento per essere valido e liberatorio dovrà essere effettuato esclusivamente alla RCI Banque, in nessun caso l'Utilizzatore potrà effettuare i versamenti dei canoni direttamente al Fornitore.

Art. 3.3 - Imputazione dei pagamenti

È facoltà della Concedente imputare i pagamenti, a sua insindacabile discrezione, anche in difformità ad eventuali imputazioni pretese dal Cliente ed anche in deroga all'art. 1193 c.c., ed in particolare, nell'ipotesi di più contratti stipulati dallo stesso Cliente, scegliere il contratto cui imputare i pagamenti effettuati.

Il piano di rimborso è un piano progressivo alla francese con imputazione di quanto dovuto nel seguente ordine:

1. importo canoni scaduti o impagati;
2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento;
3. spese addebitate (comunicazioni periodiche);
4. penali previste contrattualmente;
5. spese legali;
6. altro tipo di spese previste contrattualmente.

Art. 3.4 - Interessi di mora e penali

RCI Banque ha la facoltà di addebitare al Cliente, in caso di ritardato o mancato pagamento, senza necessità di formale costituzione in mora, interessi di mora, sull'intero importo dovuto (inclusivo quindi, anche degli interessi scaduti), pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge n. 108/1996. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono e per eventuali interventi domiciliari svolti, nella misura del 15% delle somme dovute a titolo di penale, nonché le eventuali spese legali sostenute, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali forensi vigenti al tempo del recupero, e spese di protesto ed addebito della banca.

Art. 3.5 - Segnalazioni nelle Banche Dati

In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento dei canoni l'Utilizzatore, il Coobbligato ed i garanti potranno essere segnalati ai Sistemi di Informazione Creditizie (SIC) elencati nell'apposita Informativa Privacy e, ricorrendone i presupposti, alla Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia.

ART. 4 - GARANZIA, UTILIZZO, MANUTENZIONE DEL VEICOLO, RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE

4.1 Garanzia, utilizzo e manutenzione del Veicolo

L'Utilizzatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla custodia ed alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) del Veicolo, secondo le istruzioni al riguardo impartite dalla Casa Automobilistica, rivolgendosi ad officine da questa autorizzate o, se esistenti, convenzionate con la Concedente. L'Utilizzatore deve altresì sottoporre il Veicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze. Il Veicolo locato beneficia della garanzia concessa dalla Casa Automobilistica, secondo le modalità ed i termini riportate nel relativo libretto di manutenzione e uso rilasciato al momento della consegna del Veicolo, nonché di quelle del Fornitore in quanto venditore. L'Utilizzatore dovrà, a proprie spese, far valere questo diritto nei confronti del Fornitore. È espressamente convenuto che l'Utilizzatore non ritiene responsabile la Concedente per eventuali vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti al Veicolo locato. L'Utilizzatore consentirà inoltre alla Concedente di effettuare verifiche sulle condizioni del Veicolo, sul suo stato d'uso ed efficienza e ogni altro esame che la Concedente ritenga



opportuno.

L'Utilizzatore risponderà di ogni conseguenza derivante dal mancato assoggettamento del Veicolo ai controlli ed alle verifiche meccaniche periodiche prescritte dalla Casa Automobilistica, che si obbliga a far eseguire a propria cura e spese.

4.2 - Responsabilità dell'Utilizzatore

L'Utilizzatore si impegna ad utilizzare il Veicolo usando la diligenza del buon padre di famiglia ed inoltre:

- a non sublocare, non dare in pegno o comodato, né comunque affidare o cedere a terzi il Veicolo locato e ad impedire che sullo stesso vengano costituiti gravami di sorta;
- a non cedere il Contratto o alcuno degli obblighi o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto della Concedente;
- ad assicurarsi che il Veicolo sia condotto esclusivamente dai suoi familiari o dipendenti (all'uopo autorizzati), muniti di una valida patente di guida;
- a rispettare e far rispettare da chiunque i diritti di proprietà della Concedente;
- a non utilizzare il Veicolo per corse, gare o competizioni e comunque per scopi diversi da quello per cui è stato immatricolato;
- a segnalare entro 2 (due) giorni alla Concedente, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (di seguito anche "PEC") l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sul Veicolo locato; in caso di sequestro l'Utilizzatore si impegna a porre in essere a proprie spese tutte le procedure per il dissequestro del Veicolo;
- a non effettuare trasformazioni o adattamenti del Veicolo, senza il preventivo consenso scritto della Concedente;
- a munirsi, a propria cura e spese, di ogni licenza, autorizzazione o permesso dell'autorità amministrative eventualmente occorrente;
- a rispettare tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano l'uso e la circolazione dei veicoli;
- a dotare il Veicolo, a propria cura e spese, di tutti gli accessori o dispositivi prescritti da norme di legge o regolamenti sulla sicurezza, la guida e l'inquinamento emanate successivamente alla consegna.

ART. 5 - ASSICURAZIONI E SINISTRI

Art. 5.1 - Polizze assicurative

Qualora l'Utilizzatore abbia scelto di aderire a uno o più contratti assicurativi facoltativi riportati nel Contratto, intermediati dalla Concedente, le relative condizioni di polizza sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali redatti dalle Compagnie di Assicurazione separatamente sottoscritti dall'Utilizzatore su appositi moduli di adesione.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per le polizze assicurative intermedie dalla Concedente la

stessa riconosce l'Utilizzatore quale unico beneficiario delle polizze assicurative.

Art. 5.2 - Assicurazioni

L'Utilizzatore è responsabile in caso di circolazione senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

In ogni caso, l'Utilizzatore sarà comunque responsabile nei confronti della Concedente per l'intero risarcimento del danno. L'Utilizzatore si impegna, sin da ora, al pagamento di quanto dovuto a terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo, indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione.

L'Utilizzatore assumerà, a sua cura e spese, ogni causa nella quale la Concedente fosse convenuta, chiedendo l'estromissione di questa e, comunque, si impegna sin da ora a pagare, a semplice richiesta della Concedente, ogni eventuale importo che la Concedente fosse tenuta a corrispondere a terzi danneggiati per eventi connessi all'uso e/o alla circolazione del Veicolo.

Art. 5.3 - Sinistri

Nelle ipotesi di sinistro (parziale o totale), incendio o furto, danneggiamento o perdita totale, o comunque di ogni altro evento a qualsiasi causa dovuto che renda il Veicolo non più idoneo alla circolazione, l'Utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata o PEC alla Compagnia di Assicurazione ed alla Concedente. Tale comunicazione non costituisce incarico per la gestione del sinistro, restando, in ogni caso, onere dell'Utilizzatore interrompere la prescrizione ai sensi di legge, nonché di provvedere a quanto necessario o richiesto dalla Compagnia Assicuratrice.

a) Furto e sinistro totale

La Concedente potrà, qualora richiesto dall'Utilizzatore, gestire le pratiche di furto o di sinistro totale, con la Compagnia Assicuratrice, tramite le Agenzie di propria fiducia, addebitando all'Utilizzatore un importo forfettario di Euro 75,00 + IVA per spese gestione pratica.

In caso di furto, la Concedente richiederà ulteriori spese di Agenzia per il rilascio di documenti (perdita di possesso, procura, ripresa in possesso in caso di ritrovamento), pari a Euro 166,09 + IVA.

In caso di distruzione o di furto totale del Veicolo saranno a carico dell'Utilizzatore le spese di trasporto del Veicolo presso la sede del Fornitore o in luoghi indicati dalla Concedente così come quelle di rottamazione e di deposito in luoghi differenti da quelli indicati dalla Concedente. In caso di distruzione o di furto totale del Veicolo, l'Utilizzatore dovrà trasmettere alla Concedente, la documentazione necessaria ad annotare la radiazione o la perdita di possesso al PRA del Veicolo, come pure la documentazione inerente la radiazione, rottamazione e deposito in luoghi differenti da quelli indicati dalla Concedente entro 60 (sessanta) giorni dal sinistro, in mancanza di tale trasmissione di documenti verranno applicati Euro 75,00 + IVA per spese di gestione pratica.

Sempre in caso di distruzione o di furto totale del Veicolo l'Utilizzatore sarà tenuto a pagare alla Concedente un'indennità pari al corrispettivo pattuito per il riscatto oltre al totale dei canoni a scadere dopo la comunicazione dell'evento, al netto degli interessi a scadere. Nei casi di distruzione o furto totale, che comportino il conseguimento di un indennizzo da parte della Compagnia Assicuratrice,



L'Utilizzatore verserà alla Concedente tanti canoni mensili di importo unitario parificato al valore imponibile del canone in precedenza convenuto, fino alla completa restituzione dell'indennizzo corrisposto dalla Compagnia. La RCI Banque, al momento della comunicazione da parte del Cliente dell'importo ricevuto quale indennizzo, o in caso di liquidazione diretta da parte della Compagnia Assicuratrice su delega dell'Utilizzatore, calcolerà l'importo ancora dovuto e lo richiederà all'Utilizzatore che sarà tenuto a corrisponderlo immediatamente. Detto importo sarà pari al corrispettivo pattuito per il riscatto oltre al totale dei canoni impagati scaduti e a scadere al netto degli interessi a scadere. La Concedente si impegna a restituire all'Utilizzatore l'eventuale ricavo della vendita del relitto del Veicolo, nonché il risarcimento dei danni eventualmente liquidati direttamente da parte della Compagnia Assicuratrice su delega dell'Utilizzatore, senza alcuna responsabilità per l'esito di contestazioni giudiziali. In caso di mancato o ritardato pagamento di uno o più canoni, la Concedente tratterà l'importo ricavato fino a copertura dei canoni insoluti e degli interessi maturati, restituendo all'Utilizzatore l'eventuale somma residua dell'indennizzo ricevuto.

Nell'ipotesi di sinistro o di altro evento da cui sia derivata distruzione totale o totale inservibilità del Veicolo, come pure nell'ipotesi di furto, il Contratto è risolto di pieno diritto. Indipendentemente dall'esistenza di una effettiva copertura assicurativa, l'Utilizzatore risponderà direttamente ed interamente delle conseguenze patrimoniali della perdita o della sottrazione dei beni e sarà tenuto, pertanto, a versare alla RCI Banque ogni somma dovuta derivante dal Contratto di locazione.

b) Sinistro parziale

Nel caso di sinistro che non comporti un danno totale, l'Utilizzatore è tenuto, a propria cura e spese, a far riparare il Veicolo a regola d'arte rivolgendosi ad officine autorizzate dalla Casa Automobilistica o, se esistenti, convenzionate con la Concedente, ed esibire le relative fatture di riparazione. La RCI Banque, in qualità di proprietaria del Veicolo, concederà all'Utilizzatore l'autorizzazione ad incassare l'eventuale liquidazione dei sinistri da parte di Compagnie Assicuratrici solo dopo l'emissione delle fatture attestanti l'avvenuto pagamento per la riparazione e sempre salvo compensazione per canoni od altri importi eventualmente dovuti dall'Utilizzatore.

Art. 5.4 Recesso da eventuali polizze poliennali facoltative

Qualora la polizza abbia durata poliennale con riduzione del premio di tariffa, legge n. 99/2009, se la durata delle coperture assicurative è superiore a cinque anni, l'aderente può recedere dal Contratto annualmente, con un preavviso di 60 giorni. In ogni caso, il diritto di recesso sarà efficace a partire dalla fine del quinto anno di Contratto.

ART. 6 - DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE - ESPATRIO DEL VEICOLO

I documenti per la circolazione sono custoditi con diligenza dall'Utilizzatore, il quale si impegna a tenerli a bordo del Veicolo.

L'espatrio del Veicolo nei Paesi della Unione Europea, per

un periodo di breve durata è consentito dalla Concedente. Viceversa, l'espatrio del Veicolo nei paesi extracomunitari anche per un breve periodo, è vietato senza il consenso scritto della Concedente.

L'Utilizzatore può ottenere l'autorizzazione, a seguito di espressa e motivata richiesta, e la Concedente, a suo insindacabile giudizio, può negare la stessa senza pregiudicare la validità ed efficacia di questo Contratto. L'Utilizzatore si impegna, ottenuta l'autorizzazione, a verificare la necessaria documentazione e copertura assicurativa per l'espatrio del Veicolo.

Per il rilascio dell'autorizzazione, l'Utilizzatore sarà tenuto al pagamento delle spese occorrenti per la redazione dell'autorizzazione oltre Euro 15,00 + IVA a titolo di commissioni. L'Utilizzatore dovrà informare la Concedente dell'avvenuto rimpatrio del Veicolo oggetto della autorizzazione.

ART. 7 - ONERI E SPESE

Sono a carico del Cliente le seguenti spese, anche eventuali:

- Spese Gestione Pratica € 400,00 + IVA.
 - Spese di incasso per ciascun canone € 3,00 + IVA.
 - Imposta di bollo / sostitutiva: secondo la normativa fiscale vigente viene addebitata sul primo canone.
 - Richiesta conteggio Rimborsato anticipato/Riscatto anticipato non finalizzata € 10,00 + IVA.
 - Spesa per produzione carnet bollettini € 15,00 + IVA.
 - Commissioni di incasso/richiamo effetti € 25,00 + IVA.
 - Spese per comunicazioni periodiche alla clientela a mezzo posta € 1,20 € + IVA e spese di bollo (in misura di legge). Il Finanziatore non addebita all'Utilizzatore alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica, salvo spese di bollo (in misura di legge).
 - Spese per comunicazioni relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale: € 0,00 per ogni invio oltre imposte di bollo.
 - Spese per invio di informazioni e/o comunicazioni ulteriori: € 15,00 + IVA per ogni comunicazione, salvo modifiche per giustificati motivi.
 - Spese per rilascio copie documenti contrattuali (ulteriori rispetto alla copia consegnata alla stipula), amministrativi e contabili (ad esempio fatture): € 15,00 + IVA per ogni copia.
 - Spese per ciascuna variazione di domiciliata bancaria € 20,00 + IVA.
 - Spese per rilascio autorizzazioni varie (esempio gancio traino, allestimenti, etc.): € 20,00 + IVA.
 - Spese per rilascio Dichiarazioni di RCI Banque richieste dall'Utilizzatore: € 10,00 + IVA.
 - Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile: € 50,00 + IVA oltre ai costi sostenuti.
 - Spese per variazione data di scadenza della carta di circolazione (posticipo della data di scadenza): € 40,98 + IVA.
 - Spese per il recupero del bene: RCI Banque può addebitare all'Utilizzatore, a titolo di risarcimento del danno, i costi sostenuti per il recupero del Veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.) debitamente documentati.
 - Spese per esecuzione perizia al termine della locazione o della risoluzione contrattuale: secondo i costi sostenuti debitamente documentati.
- Nel piano finanziario sono indicati gli eventuali costi relativi a prodotti facoltativi quali:
- Assistenza Auto (Estensione della garanzia contrattuale/manutenzione sul Veicolo).



- Assicurazione/Furto/Incendio/Kasko, prodotti complessi o combinazioni di prodotti legati al Veicolo acquistato.
- Assicurazione RC Auto, polizza pneumatici, Securplus, Gap, Driver Insurance.

ART. 8 - SUBLOCAZIONE E CESSIONE

L'Utilizzatore potrà sublocare o cedere a terzi il Veicolo, previo consenso scritto della Concedente e sarà tenuto al pagamento di Euro 360,88 + IVA per spese di istruttoria, oltre le spese richieste dalle Agenzie autorizzate.

In caso di semplice variazione di ragione sociale o anagrafica al PRA gli verrà addebitato un importo pari a Euro 164,16 + IVA. In nessun caso la sublocazione o cessione del Contratto comporteranno la liberazione dell'Utilizzatore dalle sue obbligazioni.

ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELL'UTILIZZATORE - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO

A) Le parti espressamente convengono di conferire valore essenziale agli articoli 1-3-5-6, a tutti gli effetti e specialmente ai fini dell'applicabilità dell'art. 1455 c.c. Il mancato pagamento di almeno 4 (quattro) canoni, anche non consecutivi o un importo equivalente, costituisce grave inadempimento da parte dell'Utilizzatore, e consentirà alla Concedente di determinare la risoluzione anticipata del Contratto. L'adempimento postumo non rimetterà in termini l'Utilizzatore.

B) Il Contratto di locazione potrà essere ugualmente considerato risolto se ritenuto opportuno dalla Concedente, anche se l'Utilizzatore abbia fino a quel momento ottemperato alle sue obbligazioni nel caso di fallimento o apertura nei suoi confronti di una qualsiasi procedura concorsuale, cessazione dell'attività commerciale o vendita dell'azienda, diminuzione delle garanzie esistenti all'atto dell'apertura del Contratto, interruzione della copertura assicurativa obbligatoria per legge.

C) Lo scioglimento del Contratto prima della scadenza per qualsivoglia motivo, non comporta per la Concedente, la restituzione in tutto o in parte di quanto già incassato, fatta salva l'applicazione di quanto disposto alla successiva lettera "E".

D) Per la operatività della risoluzione sarà sufficiente l'invio da parte della Concedente all'Utilizzatore di una lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) contenente manifestazione della volontà di voler risolvere il Contratto e l'invito a restituire il Veicolo oggetto della locazione, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale anche in caso di:

- mancata veridicità o correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente;
- mancato ritiro del Veicolo da parte del Cliente;
- inadempimento degli obblighi relativi all'uso del Veicolo, alla copertura assicurativa obbligatoria per legge, al pagamento delle tasse di circolazione e di possesso, alla comunicazione dei sinistri ed al pagamento delle sanzioni o multe per violazione delle norme relative alla circolazione dei veicoli.

E) In caso di risoluzione anticipata del Contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto alla resti-

tuzione del Veicolo presso la sede del Fornitore o nei luoghi indicati dalla Concedente ed a tal fine, avendo la Concedente il diritto di rientrare in possesso del Veicolo nel termine più breve, l'Utilizzatore autorizza sin d'ora gli incaricati della Concedente ad accedere nei luoghi ove gli stessi presumono che il Veicolo si trovi. Al momento della restituzione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore si procederà alla rilevazione dello stato d'uso del Veicolo eseguita dal Fornitore ovvero da un incaricato indicato dalla Concedente mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità del chilometraggio percorso. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, saranno addebitate all'Utilizzatore al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempari ufficiali del Fornitore o del riparatore che sarà utilizzato dalla Casa Automobilistica in caso di cessione del credito. Quanto alla eventuale documentazione mancante, sarà addebitato all'Utilizzatore il costo dell'eventuale reperimento della documentazione sostitutiva che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di danni sul Veicolo ed in caso di contestazione da parte dell'Utilizzatore, si provvederà alla nomina di un perito con le medesime modalità sotto stabilite per la stima del valore di vendita del Veicolo ed al recupero delle somme dovute dall'Utilizzatore (ivi incluse le spese relative alla perizia). La Concedente (o suo incaricato) e l'Utilizzatore sottoscriveranno apposito verbale di riconsegna attestante la data di restituzione del Veicolo.

La Concedente è tenuta a corrispondere all'Utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del Veicolo, effettuata ai valori di mercato, dedotte le somme pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati (comprensivi di quota capitale ed interessi), dei canoni a scadere, solo in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (Valore di Riscatto), nonché le spese anticipate per il recupero del Veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporti, depositi, etc.) debitamente documentate, e le spese relative alla stima e conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito della Concedente nei confronti dell'Utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita del Veicolo è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'Utilizzatore a norma del comma precedente.

La Concedente procede alla vendita del Veicolo sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei 20 (venti) giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dalla Concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'Utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

F) In presenza di prodotti assicurativi a solo obbligo di RCI Banque, la decadenza del beneficio del termine comporterà, oltre alle spese di cui al primo capoverso, il rimborso alla RCI Banque dell'importo, anticipato dalla stessa, pari alle quote del premio assicurativo ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il premio assicurativo è riferito al listino in vigore al momento dell'accensione della locazione. In caso di estensione di garanzia a carico di RCI Banque, qualora la locazione venga estinta prima della



sua naturale scadenza o in caso di decadenza del beneficio del termine, il Cliente si obbliga a rimborsare alla RCI Banque l'importo, da quest'ultima anticipato, sino ad un ammontare pari alle quote ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il listino di riferimento per l'estensione della garanzia è quello in vigore al momento di inizio locazione.

G) Qualora l'Utilizzatore non restituisca il Veicolo o lo sottragga in qualsiasi modo alla Concedente la detenzione dello stesso costituirà appropriazione indebita.

H) È facoltà della Concedente, a proprio insindacabile giudizio, non avvalersi della risoluzione contrattuale e chiedere l'adempimento del Contratto.

ART. 10 - RIMBORSO ANTICIPATO E OPZIONE DI ACQUISTO DEL VEICOLO

Art. 10.1 - Rimborso anticipato

L'Utilizzatore avrà facoltà di procedere al riscatto del Veicolo prima della naturale scadenza, se è in regola con i pagamenti dei canoni, dandone preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, fornendo alla Concedente tutti gli estremi e documenti eventualmente richiesti al fine di perfezionare il passaggio di proprietà.

Il Cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari:

- all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno;
- allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto:

- 1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- 2) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.

RCI Banque detraerà dall'importo residuo dovuto dal Cliente la quota delle Spese di Gestione Pratica non maturate, calcolate utilizzando il metodo di riduzione progressiva relativamente proporzionale, già in uso per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) come evidenziato nel piano di ammortamento, al netto di eventuali imposte applicate.

Ricevuta la relativa richiesta, RCI Banque comunica al Cliente l'ammontare del capitale residuo, oltre al Valore di Riscatto (nel caso di esercizio del relativo diritto), l'ammontare degli interessi e degli altri eventuali oneri maturati, nonché del suddetto eventuale indennizzo di rimborso anticipato, il tutto con riferimento alla data del primo canone in scadenza successivo alla richiesta. Entro tale data il Cliente provvederà quindi al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito.

Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, e cioè alla data del primo canone in scadenza successiva alla richiesta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

In caso di estensione della garanzia a carico di RCI Banque, qualora la locazione venga estinta prima della sua naturale scadenza e venga riscattato il Veicolo, il Cliente si obbliga a rimborsare alla RCI Banque l'importo, da quest'ultima anticipato, sino ad un ammontare pari alle quote ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il listino di riferimento per l'estensione della garanzia è quello in vigore al momento di inizio locazione.

Art. 10.2 - Opzione di acquisto e riscatto del Veicolo

Al termine della locazione l'Utilizzatore avrà la facoltà di acquistare o fare acquistare da persona od Ente da lui indicati, il Veicolo concesso in locazione, versando alla Concedente l'importo del Valore di Riscatto + IVA, indicato nel Contratto a riquadro Conteggio dei Canoni. Al termine della locazione o in caso di rimborso anticipato, le formalità relative al passaggio di proprietà saranno effettuate da una Agenzia indicata dalla Concedente a cura della stessa. All'Utilizzatore verranno addebitati Euro 150,00 + IVA per spese amministrative oltre le spese e le commissioni relative al passaggio di proprietà, richieste dalle Agenzie autorizzate. Qualora l'Utilizzatore, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della locazione, non abbia manifestato con lettera raccomandata A/R l'intenzione di voler restituire il Veicolo oppure l'intenzione di cedere la facoltà di acquisto ad un terzo da lui indicato, la Concedente procederà, non prima di 15 (quindici) giorni dalla scadenza naturale del Contratto, all'addebito degli importi sopra determinati. Il pagamento di detto importo costituirà manifestazione della volontà di riscattare il Veicolo e conseguentemente, la Concedente procederà all'intestazione a nome dell'Utilizzatore.

L'opzione di acquisto e riscatto del Veicolo non potrà essere esercitata qualora l'Utilizzatore non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEL VEICOLO

Qualora l'Utilizzatore abbia manifestato la volontà di restituire il Veicolo, dovrà riconsegnarlo al termine della locazione a sue spese e senza ritardo alla Concedente presso la sede del Fornitore o nei luoghi indicati dalla Concedente nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione fattane nel Verbale di Consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

Qualora il Veicolo, con qualsiasi tipo di alimentazione, abbia percorso un chilometraggio superiore a quanto indicato nel frontespizio del Contratto (campo KM complessivi pattuiti per l'intera durata contrattuale) e nel modulo Locazione Finanziaria "Convenzione con il Fornitore" (Mod. Rif. CONV.LEA-04/2021) sottoscritto dall'Utilizzatore e dal Convenzionato, l'Utilizzatore sarà tenuto al pagamento, per ogni km di percorrenza in più, di 0,08 € per le autovetture e 0,10 € per i veicoli commerciali.

Al momento della restituzione si procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo con le stesse modalità previste nell'art. 9, lett. E. Le spese di rimessa in efficienza del Veicolo, ivi comprese quelle tendenti alla eliminazione delle spese pubblicitarie, a suo tempo autorizzate, ed insieme all'eventuale penale relativa all'eccedenza chilometrica, saranno fatturate all'Utilizzatore dalla Concedente. Resta tuttavia inteso che la Concedente avrà la facoltà di cedere i crediti relativi alle suddette spese di rimessa in efficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., al Fornitore ovvero alla Casa Automobilistica.



In tal caso, le suddette somme saranno fatturate all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore ovvero dalla Casa Automobilistica. L'Utilizzatore non ha in nessun caso diritto ad indennità per eventuali miglioramenti apportati al Veicolo. Decorso il termine della locazione, in caso di ritardo nella restituzione del Veicolo, l'Utilizzatore dovrà pagare un importo pari all'ultimo canone mensile per ogni mese o frazione di ritardo oltre al normale canone di locazione. In ogni caso, se entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del Contratto, l'Utilizzatore non provvederà alla materiale restituzione del Veicolo, la Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'intestazione del Veicolo a nome dell'ex Utilizzatore e di richiedere quanto di sua spettanza per canoni eventualmente insoluti, interessi, Valore di Riscatto, penali e spese di passaggio di proprietà.

ART. 12 - IMPOSTE, TASSE E CONTRAVVENZIONI

Ogni onere fiscale, diretto od indiretto, presente e futuro, avente comunque relazione con il presente Contratto di locazione e con il Veicolo che ne è oggetto, è a carico dell'Utilizzatore. Tutte le imposte e le tasse di ogni natura, anche future, permanenti od "una tantum", inerenti alla locazione, detenzione, il possesso e l'utilizzazione del Veicolo locato, sono a carico dell'Utilizzatore.

Tutti gli importi indicati nel Contratto (a prescindere dalla dicitura "oltre IVA" in esso contenuta) devono intendersi assoggettati comunque, e dunque al netto delle imposte applicabili nelle tipologie e misure previste dalla normativa fiscale vigente.

La Concedente in caso di notificazione al proprio domicilio di verbali di contravvenzioni relative a violazioni del codice della strada od ad altre violazioni connesse alla circolazione del Veicolo e/o al parcheggio dello stesso in aree in concessione, pedaggi, emesse anche da Enti privati autorizzati, si riserva la facoltà di:

- provvedere direttamente al pagamento stesso con diritto di rivalsa immediata nei confronti dell'Utilizzatore per quanto anticipato e con addebito delle spese maggiorate di Euro 15,00 + IVA a titolo di commissioni;

- o di comunicare ai suddetti Enti i dati dell'Utilizzatore con addebito di Euro 15,00 + IVA a titolo di spese per gestione.

Il pagamento della tassa di proprietà alle relative scadenze, è effettuato dalla Concedente in nome proprio e per conto dell'Utilizzatore, con conseguente riaddebito a quest'ultimo delle somme anticipate, oltre a Euro 15,00 + IVA per spese di gestione. L'onere di presentare istanza di rimborso in caso di pagamento effettuato anche dall'Utilizzatore ricadrà esclusivamente sull'Utilizzatore stesso.

ART. 13 - RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca, per contestare comportamenti od omissioni, attraverso lettera o per via telematica, alla RCI Banque S.A. Succursale Italiana - Servizio Relazione Clienti, Via Tiburtina 1159 - 00156 Roma - email: clienti@rcibanque.com - PEC: rcicustomer@legalmail.it. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro

Bancario Finanziario (ABF), purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo a RCI Banque. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

ART. 14 - FORO COMPETENTE E RICHIESTA DI MEDIAZIONE

La Concedente dichiara di eleggere il domicilio legale in Roma. Ogni controversia relativa al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. Nelle contestazioni in cui la RCI Banque sia attrice, essa potrà ricorrere sia al Foro di Roma, sia a quello del domicilio del convenuto. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo). Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà rivolgere istanza di mediazione ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. Tale istanza costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva domanda giudiziale.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende, altresì, assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

ART. 15 - GARANZIE

Ove indicato nel frontespizio del Contratto, la concessione della locazione finanziaria potrà essere subordinata alla prestazione di idonea fideiussione e/o coobbligazione.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Coobbligato assume in solido con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto.

Il Fideiussore, se presente, presta garanzia su apposito e separato modulo di fideiussione alle condizioni in essa stabilite.

ART. 16 - DIRITTI SPETTANTI AL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 125-QUINQUIES DEL T. U. BANCARIO.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, l'Utilizzatore ha diritto alla risoluzione del Contratto di Locazione dopo aver effettuato la costituzione in mora del Venditore medesimo, se con riferimento al contratto di compravendita del Veicolo ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 c.c. La richiesta al Fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del Contratto di locazione finanziaria. In tal caso RCI Banque è tenuta a rimborsare all'Utilizzatore richiedente quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Venditore.

ART. 17 - DIRITTO DEL CLIENTE DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO

L'Utilizzatore ha diritto di ricevere durante il rapporto contrattuale, su sua semplice richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento che riporta:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di



pagamento;

- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico (mensile);
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

ART. 18 - ASSISTENZA AL CLIENTE AI SENSI DELL'ART.124 COMMA 5 DEL T.U. BANCARIO.

Prima della conclusione del Contratto, il Cliente ha il diritto di ottenere da RCI Banque chiarimenti sulla natura del Contratto proposto, aventi ad oggetto:

- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivare dalla conclusione del Contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Tali chiarimenti potranno essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto RCI Banque, ovvero consultando la sezione Trasparenza dei Siti internet di RCI Banque: www.finren.it - www.nissanfinanziaria.it - www.daciafin.it

ART. 19 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Qualora sussista un giustificato motivo, RCI Banque si riserva di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, limitatamente alle clausole che non hanno ad oggetto i tassi di interesse.

La modifica verrà comunicata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall'art.118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

Il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto eventualmente a RCI Banque, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato da RCI Banque a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche fiscale), costo o spesa, al netto del canone anticipato, se dovuto.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 - Domicilio delle parti per l'invio delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere effettuata alla Concedente all'indirizzo indicato nel Contratto ed all'Utilizzatore all'indirizzo di residenza o domicilio indicato nel Contratto.

20.2 - Modifiche di indirizzo

Eventuali mutamenti di indirizzo dovranno essere comunicati

mediante lettera raccomandata con A/R o posta elettronica certificata (PEC) e diverranno efficaci dal momento di ricevimento di questa.

20.3 - Denuncia sinistri

I sinistri dovranno essere denunciati alla Compagnia di Assicurazione ed alla Concedente.

20.4 - Comunicazioni periodiche

Il Cliente ha a disposizione sui siti internet di RCI Banque, le informazioni periodiche ed in particolare un documento di sintesi aggiornato con il rendiconto annuale e di chiusura del Contratto debitamente protetti da codice di accesso personale. Il canale di comunicazione potrà essere modificato, da digitale a cartaceo, con l'addebito di spese pari ad € 1,20 + IVA per ciascuna comunicazione, su espressa richiesta.

20.5 - Comunicazioni a distanza

Il Cliente acconsente a che tutte le comunicazioni, ivi compresa la lettera di benvenuto, possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazioni a distanza (ad esempio posta elettronica o sistemi di messaggistica), salvo non diversamente previsto dalla legge. Il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o dei recapiti telefonici ed esonera RCI Banque da ogni responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi. Il Cliente avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio del canale di comunicazione.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO/CREDITO

RCI Banque potrà cedere il Contratto o i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge ed il Cliente sin d'ora dichiara di accettare l'eventuale cessione; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente Contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel Contratto, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

ART. 22 - VIGILANZA E CONTROLLI

RCI Banque è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma.